



# **CITTÀ DI VENTIMIGLIA**

*(PROVINCIA DI IMPERIA)*

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ADOTTATA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**n. 13 del 28/04/2023**

**OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI) – APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PEF 2023.**

L'anno **duemilaventitre addì ventotto del mese di Aprile** alle ore 11:30 nella sede comunale di Piazza della Libertà 3,

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**Dott. Samuele De Lucia**

**con i poteri del CONSIGLIO COMUNALE**

assistito dal Segretario Generale Dott.ssa Cristina Bloise il quale provvede alla redazione del seguente verbale;

PREMESSO CHE il Presidente della Repubblica con decreto del 13/07/2022, viste le dimissioni rassegnate, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, da dieci consiglieri su sedici assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, su proposta del Ministro dell'Interno, ha sciolto il Consiglio Comunale di Ventimiglia e nominato Commissario Straordinario il dott. Samuele De Lucia;

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il comma 653 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 è stabilito che “a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”;
- il comma 683 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 si prevede l'approvazione da parte dell'Ente delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo, nel quale viene anche descritta la modalità di gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti del territorio comunale

RICHIAMATO l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

RICHIAMATI gli atti assunti da ARERA ed in particolare:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, con la quale è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 recante “Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2);
- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)

- per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;

CONSIDERATA la diversa rilevanza sulla TARI dell’approvazione del PEF dell’annualità 2023 rispetto a quella delle annualità 2024 e 2025, in quanto secondo l’MTR-2 ARERA:

- il PEF 2023 avrà efficacia diretta sulla TARI 2023, salvo la complessa attivazione della procedura partecipata con il Gestore di cui all’art. 8.5 della Delibera ARERA N. 363/2021, finalizzata a presentare ad ARERA una motivata istanza di revisione del PEF 2023 da utilizzare a fini TARI, ove si verificassero circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel Piano;
- i PEF del secondo biennio (2024-2025) saranno invece sottoposti in via ordinaria ad aggiornamento in tempo utile per l’approvazione della TARI 2024 e 2025 ai sensi dell’art. 8.2 della delibera ARERA N. 363/2021;

CONSIDERATO che la gestione dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, raccolte differenziate e servizi collegati è in affidamento a soggetto terzo;

RITENUTO dover assoggettare l'approvazione del piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2023, nonché, l'approvazione delle tariffe della TARI per l’anno 2023, all’approvazione del PEF da parte dell’ETC e di ARERA, riservandosi di intervenire sulla articolazione tariffaria TARI e sull’ammontare complessivo qualora ci fosse rilievi;

ACCLARATO che la Provincia con l'approvazione del Piano d'Area e la ripartizione del territorio in Bacini di Affidamento, individuando i Comuni capofila di Bacino, attribuisce con il Piano stesso la delega delle competenze di EGATO a tali Comuni per quanto riguarda le attività che ineriscono l'individuazione, l'affidamento e il controllo del Servizio di Igiene Ambientale del Bacino, attività che incidono ovviamente sull'elemento tariffario relativo al servizio, e che pertanto il ruolo di EGATO del Comune Capofila di Bacino relativamente al servizio di igiene ambientale è assunto al momento in cui è approvato il Piano d'Area, con la suddivisione del territorio provinciale in Bacini di Affidamento definitivi;

RILEVATO che con i dati del PEF del gestore del servizio integrato a cui sono stati aggiunti i costi del servizio di gestione delle tariffe e rapporti con l’utenza, gestito direttamente dal Comune, è stato elaborato il PEF 2023;

DATO ATTO che nell’esercizio precedente il valore del PEF era stato indicato per il solo anno 2022, in considerazione dell’imminente attivazione della gestione unitaria - da parte di soggetto terzo - dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, raccolte differenziate e servizi collegati per i 18 Comuni del comprensorio intemelio;

RILEVATO che il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'art. 4 dell'allegato A, alla deliberazione ARERA 363/2021 prevede per il Comune un incremento nella misura massima del 1,0745% del Piano Finanziario TARI 2022;

DATO ATTO che pur non rispettato il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per i maggiori costi del nuovo servizio e per gli aumenti dei costi di trattamento dei rifiuti, si garantisce comunque il rispetto dell'equilibrio economico finanziario;

VISTO il Piano Economico Finanziario della TARI, costituito dai sotto elencati elaborati, sviluppati secondo il modello ARERA, allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale:

- il PEF 2023 (All.1);
- il Piano Tariffario 2023 (All.2);
- Dichiarazione di veridicità (All.3);

DATO ATTO che a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale il PEF sarà inviato ad ARERA per l'approvazione definitiva accompagnato dalla dichiarazione di veridicità dei dati ivi contenuti, sottoscritta dal Dirigente dei Servizi Amministrativi e Finanziari dell'Ente in qualità Comune capofila di Bacino;

VISTO l'allegato "Verbale di validazione del P.E.F. TARI 2023", sottoscritto dal Dirigente dei Servizi Amministrativi e Finanziari dell'Ente (All.4);

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria prot.n.8753 del 14/02/2022 (All.5);

DATO ATTO che il responsabile del procedimento del presente atto è il Funzionario Giuseppe Barilaro;

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 dell'08/07/2021 e successive modifiche e integrazioni;

VISTI:

- il D.lgs. n.116/2020;
- l'art. 1, commi 641 e ss., della Legge 147/2013 e ss.mm.ii.;
- l'art. 52 del D.Lgs. 446/97 e l'art. 7 del D.Lgs. 267/2000 in tema di potestà regolamentare del Comune;
- l'art. 1, comma 837, della Legge 160/2019;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 4 del 26/01/2023, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023/2025;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n° 6 del 02/02/2023, esecutiva, di approvazione e di

assegnazione del P.E.G. 2023/2025, dichiarata immediatamente esecutiva;

VISTO l'aggiornamento del Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2023-2025, approvato con deliberazione G.C. n° 51 del 31/03/2023;

VISTO il vigente Statuto dell'Ente;

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui agli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. 267/2000, alla presente allegati, espressi per la regolarità tecnica e contabile dal Dirigente dell'Area Amministrativa e Finanziaria Dott.ssa Monica Bonelli;

tutto ciò premesso,

### **DELIBERA**

1) DI APPROVARE il Piano Economico Finanziario TARI 2023 elaborato ai sensi del metodo MTR-2 di cui alla deliberazione ARERA n.363/2021/R/RIF del 03/08/2021 per un importo complessivo, per l'anno 2023, di Euro 7.174.769,65, di cui Euro 4.662.405,66 per Costi Variabili ed Euro 2.512.363,99 per Costi Fissi;

2) DI DARE ATTO che il Piano Economico Finanziario della TARI è costituito dai sotto elencati elaborati, sviluppati secondo il modello ARERA, allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale:

- il PEF 2023 (All.1);
- il Piano Tariffario 2023 (All.2);

3) DI DARE ATTO che a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale il PEF sarà trasmesso dall'ENTE GESTORE TERRITORIALMENTE COMPETENTE:

- ad ARERA per l'approvazione definitiva accompagnato dalla dichiarazione di veridicità dei dati ivi contenuti, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente;
- al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

successivamente,

### **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO con i poteri del CONSIGLIO COMUNALE**

STANTE l'urgenza di provvedere visti i termini per l'approvazione delle Tariffe TARI 2023;

VISTO l'art. 134, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali., approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267;

**DELIBERA**

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile (art. 134 co. 4 del TUEL).

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

**IL SEGRETARIO GENERALE**

*Cristina Bloise / ArubaPEC S.p.A.*

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

*Dott. Samuele DE LUCIA*